

(N. 2048)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, SPALLICCI, SPAGNA, MERLIN Angelina, SMITH, RUSSO Salvatore, RUSSO Luigi e TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1957

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo degli Istituti di istruzione artistica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, preannunciava all'articolo 18 uno stato giuridico per il personale insegnante non di ruolo.

L'articolo infatti così dice: « Il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo *omissis* per il quale, in quanto occorre, sarà provveduto con separato provvedimento ».

Da allora sono trascorsi ben dieci anni e sino ad oggi per gli insegnanti non di ruolo degli Istituti di istruzione artistica non si è provveduto, mentre la legge 19 marzo 1955, n. 160, ha già fissato le « norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Or dunque a dieci anni dal decreto « 207 » e a più di due anni dalla legge « 160 » permane per i docenti degli Istituti di istruzione artistica l'assurda situazione di non aver ancora ottenuto la disciplina organica del loro

rappporto d'impiego soprattutto in relazione alla durata del rapporto stesso, a differenza dei colleghi di tutti gli altri ordini di scuole.

Si consideri che per gli altri insegnanti ancor prima della legge 19 marzo 1955, n. 160, esistevano disposizioni che disciplinavano molti aspetti di quel rapporto giuridico come l'articolo 27 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; gli articoli 155, 156, 157, 158, 159 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367; il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1276, contenenti norme relative all'assunzione; il decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, il decreto-legge 31 dicembre 1947, n. 1687, e la legge 11 giugno 1950, n. 521, contenenti norme relative al trattamento economico.

Per il personale non di ruolo degli Istituti di istruzione artistica, se si eccettua qualche norma caduta in desuetudine, il decreto-legge luogotenenziale 29 maggio 1947, n. 595, in parte superato dalla citata legge 11 giugno 1950, n. 521, relativa al trattamento economico, è mancato e manca di una disciplina legi-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

slativa sulla durata di impiego, sui congedi, le assenze, le note di qualifica, le modalità di assunzione, ecc.

L'assenza di precise norme ha costretto sempre a dover ricorrere all'applicazione analogica delle disposizioni legislative in vigore per gli insegnanti degli altri ordini di scuole. Ma non sempre questa applicazione è riuscita facile e possibile per l'evidente disparità fra i diversi ordinamenti scolastici.

Tutta la materia, di anno in anno, ha trovato disciplina in ordinanze e circolari ministeriali, spesso di non facile interpretazione quando non addirittura di dubbia validità giuridica.

La legge 19 marzo 1955, n. 160, con i suoi difetti, ma anche con i suoi indubbi pregi ha affrontato ed in gran parte risolto sotto l'aspetto giuridico il problema del rapporto d'impiego dei professori non di ruolo delle scuole e degli istituti medi.

È tempo dunque di dare uno strumento legislativo anche agli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica.

Questo progetto di legge si propone di far ciò ispirandosi ai seguenti concetti informativi:

1) assumere tutte le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, in quanto applicabili, per raggiungere quella necessaria ed indispensabile uniformità che deve regolare i rapporti giuridici del personale insegnante anche se appartenente ad ordini diversi;

2) attuare norme migliorate avvalendosi della pratica applicazione della citata legge;

3) determinare norme particolari adatte al diverso ordinamento degli Istituti artistici e alle differenti attribuzioni degli insegnanti.

Finalmente anche questi docenti potranno così avere il loro statuto per mezzo di questa legge che viene a colmare con ritardo una lacuna tanto dannosa al personale ed alla scuola artistica italiana.

Si sottolinea un altro motivo di urgenza alla presente legge.

Questo progetto accoglie il principio delle conferme nell'incarico agli insegnanti di questi Istituti, principio che la legge 19 marzo 1955, n. 160, riconosce agli insegnanti dell'ordine medio.

Il diritto alla conferma è stato già concesso agli insegnanti dell'istruzione artistica con la legge 9 luglio 1956.

Ma l'efficacia di questa legge sta per avere termine in quanto ha come limite l'espletamento della sessione di esami di abilitazione per gli insegnanti medi, sessione ormai imminente.

Il presente provvedimento deve dunque tempestivamente sostituirsi alla legge 9 luglio 1956, prima che essa perda la sua efficacia.

Si è pensato di dettare una particolare norma per il conferimento degli incarichi ai professori delle Accademie di belle arti riportando alle disposizioni che regolano gli incarichi presso le Università cui sono simili questi istituti artistici di ordine superiore ed ai quali male si adatterebbero le modalità accolte per gli altri professori (articolo 1).

L'assunzione degli incaricati negli altri Istituti artistici (Conservatori, Licei artistici, Istituti e scuole d'arte) è disposta mediante concorsi annuali per titoli con un particolare giudizio di idoneità per i nuovi aspiranti (articolo 2).

Norme particolareggiate sono configurate per la compilazione delle graduatorie (due: una per i nuovi aspiranti ed una per gli aventi diritto a conferma) e per la costituzione delle commissioni preposte presso ogni singolo Istituto alla compilazione della graduatorie stesse (articolo 3).

Avverso la decisione delle commissioni di istituto è consentito il ricorso ad una commissione costituita presso il Ministero, che ha inoltre i compiti di dar pareri in materia disciplinare e della consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo (articolo 4).

Si indicano quali insegnamenti siano conferibili per incarico, si fissa la durata annuale dell'incarico ed il diritto alla conferma (articolo 6).

Gli insegnamenti non conferibili per incarico saranno attribuiti per supplenza equiparando però l'insegnante supplente all'incaricato quando il servizio rispondente a determinati requisiti abbia durata superiore a mesi sette (articolo 7).

Le norme relative alle note di qualifica ai congedi alle assenze sono state tutte desunte

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge 19 marzo 1955, n. 160 (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15); unica innovazione è quella che consente congedi per ragioni d'arte, rispondente ad una lunga consuetudine ed alle particolari necessità di questi Istituti (articolo 16).

Anche tutte le disposizioni relative alle sanzioni disciplinari senza alcuna variazione sono

tratte dalla su citata legge (articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24).

I limiti di età ed alcune incompatibilità sono qui particolarmente indicate in quanto non esistono disposizioni legislative cui si possa fare riferimento (articolo 25).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli incarichi di insegnamento nelle Accademie di belle arti vengono conferiti con deliberazione del Consiglio dei professori approvata dal Ministro per la pubblica istruzione.

I detti incarichi possono conferirsi a coloro che per opere, lavori, uffici ed insegnamenti siano di riconosciuta fama nell'arte che forma oggetto dell'insegnamento.

Possono conferirsi incarichi gratuiti anche a professori di ruolo nella propria sede o retribuiti presso Istituti fuori della propria sede a condizione che dalla deliberazione del Consiglio dei professori risulti in modo incontrovertibile che non vi è altro modo di provvedere all'insegnamento.

La scelta per il conferimento dell'incarico viene fatta entro il 30 giugno dal Consiglio dei professori, con votazione segreta a maggioranza assoluta, fra coloro che ne abbiano fatta domanda entro il 15 giugno o fra coloro che entro la stessa data siano stati indicati dai professori di ruolo della Accademia di belle arti.

L'incarico è annuale ed è confermato con deliberazione del Consiglio dei professori.

Art. 2.

L'assunzione dei professori incaricati presso i Conservatori di musica, i Licei artistici, gli Istituti e le Scuole d'arte ha luogo mediante concorsi per titoli.

Le norme per la presentazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti agli incarichi ed alle supplenze sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza entro il 15 aprile.

Coloro che aspirino per la prima volta ad ottenere un incarico d'insegnamento di materie artistiche dovranno ottenere dalla Commissione di cui all'articolo 3 un giudizio di idoneità che darà diritto all'inclusione in una distinta graduatoria.

Il detto giudizio di idoneità sarà basato sulla valutazione dei titoli artistici, didattici e di studio presentati dal candidato e sarà espresso con un punteggio valido ai fini della inserzione dell'aspirante nella graduatoria.

Si farà luogo all'assegnazione degli incarichi agli inclusi nella graduatoria degli idonei solo nel caso che si sia esaurita la graduatoria degli aventi diritto alla conferma.

Gli aspiranti possono presentare presso un singolo Istituto domande per non più di tre incarichi, limitatamente agli insegnamenti impartiti nello stesso Istituto. Possono altresì essere presentate domande presso Istituti anche di tipo e di grado diversi.

Art. 3.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie per gli aspiranti sono compilate da apposite Commissioni nominate dal Capo dell'Istituto secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Con l'ordinanza medesima sono indicati i titoli di studio eventualmente richiesti, a norma delle vigenti disposizioni.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Commissioni compileranno ogni anno due distinte graduatorie: una dei nuovi aspiranti all'incarico dichiarati idonei ai sensi del comma terzo del precedente articolo ed una degli incaricati aventi diritto a conferma a norma del successivo articolo 6.

Per quanto riguarda i Licei artistici, gli Istituti e le Scuole d'arte, vengono nominate due Commissioni, l'una per le materie artistiche, l'altra per la materie culturali. La Commissione per le materie artistiche è composta del Direttore dell'Istituto o di un insegnante titolare da lui delegato, che la presiede, e di due insegnanti di ruolo dello stesso Istituto in modo che nella Commissione siano rappresentati gli insegnanti *a)* di figura del gruppo di ornato disegnato; *b)* di figura ed ornato modellato o plastica; *c)* di disegno geometrico, prospettiva e architettura.

Tale Commissione forma anche le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di materie tecniche e professionali negli Istituti e Scuole d'arte.

La Commissione per le materie culturali è composta dal Direttore dell'Istituto o da un insegnante titolare da lui delegato, che la presiede, e da due insegnanti di ruolo dello stesso Istituto, rispettivamente per il gruppo letterario e per quello scientifico.

Per quanto riguarda i Conservatori di musica, le Commissioni sono costituite dal Direttore o da un insegnante titolare, da lui delegato, che la presiede, e da due insegnanti di ruolo della stessa materia o di materie affini. Gli insegnanti di materie complementari non possono, però, far parte delle Commissioni relative alle corrispondenti materie principali.

Ove non si renda possibile la costituzione della Commissione per il conferimento di incarichi o supplenze di materie artistiche per mancanza di insegnanti di ruolo, il Presidente, per quanto riguarda i Licei artistici ed Istituti e Scuole d'arte, ed il Direttore, per quanto riguarda i Conservatori di musica, può, previa autorizzazione ministeriale, richiedere l'opera dei necessari insegnanti di ruolo di Istituti vicini di istruzione artistica dello stesso tipo, purchè di grado non inferiore. Analogamente si dovrà provvedere per il conferimento degli incarichi e delle supplenze di materie

letterarie e scientifiche, e, qualora ciò non si renda possibile, si richiederà al Provveditore agli studi l'opera di titolari di materie letterarie e scientifiche di scuole di istruzione secondaria di grado non inferiore.

Di tutte le Commissioni deve far parte, con funzioni di segretario, il Capo dell'ufficio di segreteria, e, nel caso di mancanza o di impedimento, un altro impiegato dello stesso ufficio.

Non può far parte delle Commissioni di cui al precedente articolo chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti sino al quarto grado incluso e, qualora sia stato prescelto, deve avvertire il Capo dell'Istituto per la opportuna surrogazione. Non possono far parte delle stesse Commissioni membri che siano tra loro parenti o affini di grado suddetto.

Avverso le decisioni delle predette Commissioni i concorrenti possono fare ricorso nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie sulla valutazione dei requisiti e dei titoli, eccezion fatta per quelli artistici, alla Commissione di cui al successivo articolo 4.

I ricorsi debbono essere inoltrati al Ministero per tramite del direttore dell'Istituto, entro il 30 agosto.

Art. 4.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita una Commissione che dura in carica un triennio.

Ad essa è attribuito il compito di esaminare i ricorsi contro le graduatorie per il conferimento degli incarichi nonchè quelli contro la mancata inclusione nelle graduatorie stesse.

La Commissione è composta dal Direttore generale per le antichità e belle arti, o da un funzionario da lui delegato, che la presiede e da:

- a)* un direttore di Accademia di belle arti e da due professori di Liceo artistico;
- b)* un direttore e da due professori di Conservatorio di musica;
- c)* un direttore e da due professori di Istituto d'arte;

d) un direttore e da due professori di Scuola d'arte;

e) un funzionario del Ministero della carriera direttiva con funzioni di segretario.

I direttori ed i professori di cui alle lettere a), b), c) e d) si avvicenderanno nella Commissione a seconda dei tipi di Istituto di loro competenza.

I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I direttori ed i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisioni sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi, nonché sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di Istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni questione relativa al personale insegnante non di ruolo che i capi di Istituto intendano sottoporre.

Art. 5.

I capi di Istituto sono autorizzati, seguendo l'ordine delle graduatorie stesse approvate dal Ministro e sempre che le esigenze didattiche lo richiedano, a conferire per incarico, non oltre la data stabilita dall'ordinanza ministeriale, gli insegnamenti in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo vacanti;

b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;

c) posti di insegnamento che si riferiscono a classi aggiunte, o che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti nelle precedenti lettere a) e b);

d) posti di insegnamento per i quali non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscono all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno

quattro ore settimanali se nei Conservatori di musica o di sei ore settimanali se negli altri Istituti.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

Art. 6.

L'incarico è annuale e confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono » hanno diritto alla conferma qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.

I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai posti rimasti disponibili.

Gli ultimi della graduatoria dei confermati rimasti privi di posto hanno diritto ad essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione o appartenenti a materia affine o a classe inferiore anche di altro Istituto e per le quali abbiano titolo.

Per quanto riguarda i Conservatori di musica il professore incaricato di una materia principale che non può essere confermato e sempre che abbia partecipato anche al concorso per la corrispondente materia complementare ed abbia a suo tempo optato per la principale, può subentrare nella graduatoria del concorso della materia complementare.

Art. 7.

Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 5, sono attribuiti per supplenza, seguendo l'ordine della graduatoria per il periodo strettamente indispensabile, dandone immediata comunicazione al Ministero.

La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.

Gli insegnanti che abbiano ottenuto una supplenza che si sia protratta per l'intero anno scolastico o sia stata tenuta per almeno sette mesi con il diritto alla retribuzione per il periodo estivo e sia stata data per un insegnamento con orario superiore a quattro ore settimanali nei Conservatori di musica e di sei ore settimanali negli altri Istituti, sono equiparati a tutti gli effetti agli insegnanti incaricati.

Art. 8.

Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica e le lezioni private, e le incompatibilità con altri uffici e professioni si applicano anche ai professori non di ruolo in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite per ciascun anno scolastico ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e di insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

Art. 9.

Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Art. 10.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dalla Amministrazione, il rapporto

di impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale e altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.

Art. 11.

I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.

Art. 12.

I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal Capo dell'Istituto.

I professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e, comunque, per disposizioni dell'Autorità militare sono collocati in congedo secondo le norme in vigore dal Capo dell'Istituto.

Il rapporto di impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri o deputati regionali, sindaci di comuni superiori ai cinquantamila abitanti o siano dirigenti nazionali del Sindacato nazionale dell'istruzione artistica, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso ogni singolo Istituto fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.

Art. 15.

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro 5 giorni dall'assenza il Capo dell'Istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulta giustificata il professore è licenziato.

L'assenza ed il congedo retribuiti devono essere considerati a tutti gli effetti, presenza presunta in servizio.

Art. 16.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di concedere ai professori incaricati congedi, per ragioni d'arte, della durata massima complessiva di 30 giorni per ogni anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

I congedi per ragioni d'arte non possono in ogni caso essere concessi nel periodo successivo al 1° aprile e durante le sessioni di esami.

Art. 17.

I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo

o di assenza e che dal servizio si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.

Art. 18.

Ai professori non di ruolo a qualsiasi titolo assunti possono essere inflitti, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dalla retribuzione fino ad un mese;
- 4) la sospensione dalla retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
- 5) la esclusione dall'insegnamento da oltre un anno a 5 anni;
- 6) la esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 sono inflitte dal Capo dell'Istituto.

Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal Direttore generale delle antichità e belle arti il quale per quelle indicate ai nn. 4, 5 e 6 decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 19.

Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto e dal Direttore generale delle antichità e belle arti è ammesso ricorso entro 15 giorni, al Ministro della pubblica istruzione il quale decide in via definitiva.

Art. 20.

Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 18.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva dei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3 dell'articolo 18.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Art. 21.

Le sanzioni di cui ai nn. 5 e 6 dell'articolo 18 comportano la esclusione dall'insegnamento nelle Scuole e negli Istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonchè l'esclusione dai concorsi, per l'incarico o per cattedra.

Art. 22.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18 è disposta previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni ai nn. 1 e 2 del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Capo dell'Istituto può sospendere cautelatamente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti.

La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione.

Il Capo dell'Istituto può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

Art. 23.

Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso

dal servizio dal Ministro. La sospensione deve essere disposta immediatamente dal Preside, per quanto riguarda le Accademie di belle arti, Licei artistici o Istituti e Scuole d'arte e dal Direttore per quanto riguarda i Conservatori di musica, quando sia emesso contro lo stesso mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico.

Tuttavia l'autorità scolastica, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendono il professore incaricato passibile di sanzioni disciplinari, può provvedere ai sensi del precedente articolo 22.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto la esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 24.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal Capo dell'Istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 24.

Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, alla reclusione, senza il beneficio della condanna condizionale, cessa dal servizio ed il rapporto di impiego è risolto di diritto.

In ogni altro caso è sempre salva l'applicazione dell'articolo 19.

La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Non possono essere conferiti incarichi e supplenze ai professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.

Nessun incarico o supplenza può essere conferito ai dipendenti di ruolo dello Stato o di enti morali, ai proprietari, gestori o direttori di scuole private ed ai direttori di istituti parreggiati.

Il dipendente di ruolo dello Stato o di enti morali che riceve la nomina di insegnante incaricato o supplente deve darne notizia al Ministero e dovrà entro il termine che gli sarà fissato optare per l'uno o l'altro ufficio.

Decorso il detto termine senza che egli abbia notificato la sua scelta si fa luogo alla revoca della nomina.

Art. 26.

Non è ammesso avere più di due posti di incarico o supplenza e in ogni caso l'orario settimanale non può superare quello fissato,

per ogni tipo di insegnamento d'ogni specie d'istituto, per i professori di ruolo.

Art. 27.

Nella prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano ottenuto l'incarico di insegnamento per l'anno scolastico 1956-57 ed abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono » sono confermati su domanda da presentare prima dell'inizio dell'anno scolastico 1957-58.

Art. 28.

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 3 e 4 previsto in lire 10.000.000 verrà provveduto a carico del fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Art. 29.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.